

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **40/1978** (ECLI:IT:COST:1978:40)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **09/03/1978**; Decisione del **05/04/1978**

Deposito del **12/04/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16172**

Atti decisi:

N. 40

ORDINANZA 5 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 416 del codice di procedura civile, come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con ordinanze 9 dicembre

1974 del pretore di Busto Arsizio, 26 novembre 1974 del pretore di Sora, 26 aprile 1975 del pretore di Oppido Mamertina, 12 ottobre 1974 del pretore di Lecce, iscritte ai nn. 57, 128 e 241 del registro ordinanze 1975 e al n. 84 del registro ordinanze 1976, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 77, 159, 195 dell'anno 1975 e n. 72 dell'anno 1976.

Visto l'atto di costituzione della società Intercontinentale, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 416, commi secondo e terzo, del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l'identità delle questioni che ne formano oggetto.

Considerato che le stesse questioni sono state ritenute non fondate da questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977, nei sensi di cui alla motivazione, e che non vengono prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 416, commi secondo e terzo, del codice di procedura civile, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.